

**DELIBERAZIONE 20 APRILE 2017
262/2017/E/EFR**

**SEGUITI AMMINISTRATIVI IN ESITO AGLI ACCERTAMENTI DISPOSTI DALLA
DELIBERAZIONE DELL'AUTORITÀ 260/2016/E/EFR SULL'IMPIANTO DI PRODUZIONE DI
ENERGIA ELETTRICA ALIMENTATO A BIOGAS, DENOMINATO PIAZZOLA BIOGAS 1 DI
CORTEOLONA (PV), DELLA SOCIETÀ A2A AMBIENTE S.P.A.**

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS
E IL SISTEMA IDRICO**

Nella riunione del 20 aprile 2017

VISTI:

- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi 29 aprile 1992, n. 6, come modificato dal Decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato 4 agosto 1994 (di seguito: provvedimento CIP 6/92);
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 9 gennaio 2006, 2/06 (di seguito: deliberazione 2/06);
- la deliberazione dell'Autorità 21 dicembre 2009, GOP 64/09 (di seguito: deliberazione GOP 64/09);
- la deliberazione dell'Autorità 26 maggio 2016, 260/2016/E/efr (di seguito: deliberazione 260/2016/E/efr);
- il vigente Protocollo di Intesa relativo ai rapporti di collaborazione fra l'Autorità e la Guardia di Finanza;
- la convenzione per la cessione destinata di energia elettrica stipulata in data 16 marzo 2006 (di seguito: convenzione del 16 marzo 2006), ai sensi dell'articolo 22, comma 4, della legge n. 9 del 1991, tra l'allora Gestore del sistema elettrico – GRTN S.p.a. (attuale Gestore dei servizi energetici – GSE S.p.a., di seguito: GSE) e la società Fertilvita S.r.l., per una potenza netta di 1.200 kW, con riferimento a quattro gruppi di generazione alimentati con biogas sito nel comune di Cortesolona (PV) (di seguito: convenzione del 16 marzo 2006);
- la convenzione per la cessione destinata di energia elettrica stipulata in data 12 maggio 2006 (di seguito: convenzione del 12 maggio 2006), ai sensi dell'articolo 22, comma 4, della legge n. 9 del 1991, tra l'allora Gestore del sistema elettrico – GRTN S.p.a. (attuale GSE) e la società Fertilvita S.r.l., per una potenza netta di 1.150 kW, con riferimento a quattro gruppi di generazione alimentati con biogas siti nel comune di Cortesolona (PV);

- la nota dell’Autorità del 13 gennaio 2017, (prot. Autorità 1218), con cui sono state richieste informazioni alla società A2A Ambiente S.p.a. (di seguito: A2A Ambiente o Parte);
- la comunicazione del 30 gennaio 2017 (Prot. A2A Ambiente 2017-AMB-000336-P, prot. Autorità 3444 del 30 gennaio 2017) con cui la Parte ha riscontrato la richiesta di cui al precedente alinea (di seguito: nota del 30 gennaio 2017).

CONSIDERATO CHE:

- con riferimento all’impianto denominato Piazzola Biogas 1, (di seguito: impianto) tra la società Fertilvita S.r.l. e il Gestore del sistema elettrico – GRTN S.p.a., sono state stipulate due distinte convenzioni di cessione, in data 16 marzo 2006 e in data 12 maggio 2006;
- con effetti dal 1 luglio 2009 è stata realizzata la fusione per incorporazione della società Fertilvita S.r.l. in Ecodeco S.r.l., che è subentrata nella titolarità delle convenzioni di cui al precedente alinea;
- dal mese di giugno 2013, la società Ecodeco S.r.l. ha mutato la propria ragione sociale in A2A Ambiente.

CONSIDERATO, ALTRESÌ, CHE:

- con la deliberazione 260/2016/E/efr, l’Autorità ha accertato che:
 - a partire dal 2008 e fino al dicembre 2011, l’impianto è stato alimentato, oltre che dal biogas da discarica, anche con biogas prodotto dall’impianto di digestione anaerobica dei fanghi presente nel sito di Corteolona (biogas da fanghi);
 - per la produzione del biogas da fanghi viene utilizzata energia elettrica che non è prelevata dalla produzione dell’impianto e che, secondo quanto previsto dalla deliberazione 2/06, nella misura in cui il biogas da fanghi costituisce un combustibile dell’impianto, va ricondotta a quella assorbita dai suoi servizi ausiliari e quindi non è incentivabile;
- la deliberazione 260/2016/E/efr ha, inoltre:
 - definito i criteri di quantificazione dell’energia utilizzata per la produzione del biogas da fanghi da ricondurre ai servizi ausiliari dell’impianto;
 - determinato le quantità di energia incentivate in eccesso con riferimento agli anni dal 2008 al 2011 e disposto i relativi recuperi amministrativi;
 - disposto che fossero svolti gli accertamenti sull’uso del biogas da fanghi nel restante periodo di corresponsione della componente incentivante di cui alla lettera d) della tabella 1 del Titolo II, punto 3, del provvedimento Cip 6/92 ai sensi delle convenzioni stipulate per l’impianto;
- le attività svolte dagli Uffici hanno consentito di accertare che:
 - l’utilizzo nell’impianto di biogas da fanghi è proseguito anche negli anni 2012, 2013 e 2014;

- non sono state apportate modifiche impiantistiche tali da dover rivalutare il consumo specifico attribuito alla produzione del biogas da fanghi nella deliberazione 260/2016/E/efr, pari a 0,111 kWh/kg;
- la determinazione delle quantità di biogas da fanghi utilizzato per la produzione di energia elettrica nell'impianto durante i periodi di corresponsione della componente incentivante di cui alla lettera d) della tabella 1 del Titolo II, punto 3, del provvedimento Cip 6/92 , operata dalla Parte e comunicata con la nota del 30 gennaio 2017 è corretta e condivisibile;
- è stato pertanto possibile determinare i quantitativi di energia incentivati in eccesso come riportato nell'ultima colonna della tabella 4 dell'Allegato A al presente provvedimento.

RITENUTO CHE:

- l'erogazione di incentivi non spettanti determini un indebito beneficio per la società che ha percepito le incentivazioni, con conseguente aggravio degli oneri generali afferenti al sistema elettrico e della componente tariffaria A3, corrisposta dai clienti finali del servizio elettrico;
- l'aggravio di cui al precedente alinea sia da determinare convenzionalmente applicando annualmente ai quantitativi di energia incentivati in eccesso la differenza tra il prezzo di cessione corrisposto dal cessionario pubblico ai sensi del provvedimento Cip 6/92 e quanto ricavato dal GSE per la vendita dei medesimi quantitativi di energia;
- sia necessario che la Cassa per i servizi energetici e ambientali, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 1, comma 1.1 e dall'articolo 7, comma 7.1, dell'Allegato A alla deliberazione GOP 64/09, operi il recupero amministrativo degli importi indebitamente percepiti con riferimento agli anni oggetto di accertamento

DELIBERA

1. di approvare il documento recante “*Relazione al Collegio dell’Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico sugli esiti degli accertamenti disposti dalla deliberazione 260/2016/E/efr sull’impianto di produzione di energia elettrica alimentato a biogas denominato Piazzola Biogas 1 di Corteolona (PV), della società A2A Ambiente S.p.a.*”, allegato al presente provvedimento (Allegato A), di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
2. di disporre che la Cassa per i servizi energetici e ambientali, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 1, comma 1.1 e dall'articolo 7, comma 7.1, dell'Allegato A alla deliberazione GOP 64/09, operi nei confronti della A2A Ambiente il recupero amministrativo degli importi indebitamente percepiti, determinati convenzionalmente applicando annualmente ai quantitativi di energia incentivati

in eccesso, come riportati nell'ultima colonna della Tabella 4 dell'Allegato A al presente provvedimento, la differenza tra il prezzo di cessione corrisposto dal cessionario pubblico ai sensi del provvedimento Cip 6/92, e quanto ricavato dal Gestore dei servizi energetici - GSE S.p.a. per la vendita dei medesimi quantitativi di energia;

3. di notificare il presente provvedimento alla società A2A Ambiente S.p.a., mediante invio con Posta Elettronica Certificata (PEC);
4. di notificare il presente provvedimento mediante invio con Posta Elettronica Certificata (pec), alla Cassa per i servizi energetici e ambientali, al Gestore dei servizi energetici - GSE S.p.a. e al Nucleo Speciale per l'Energia e il Sistema Idrico della Guardia di Finanza per i seguiti di competenza;
5. di pubblicare la presente deliberazione, a eccezione dell'Allegato A, in quanto contenente dati e informazioni commercialmente sensibili, sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.

20 aprile 2017

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni